

OGGETTO: POC - STRALCIO DEL COMPARTO AR. B. 1 - P. 1 B VIA SPERANZA. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che ha introdotto i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e Piano Operativo Comunale (POC).

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” che abroga la LR 20/2000 fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29 comma 3 della stessa LR 24/2017, che per l’attuazione delle previsioni del PSC consentono l’adozione di POC – stralcio;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 27 del 07/04/2009 venne approvato, ai sensi dell’art. 32, comma 9, della LR 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC);
- con propria deliberazione n. 27 del 08/06/2010 venne approvato ai sensi dell’art. 33 della LR 20/2000 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di cui con propria deliberazione n. 52 del 29/09/2016 ai sensi dello stesso articolo di legge ne venne approvata la versione Semplificata;
- con propria deliberazione n. 68 del 20/12/2011 venne approvato, ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000, il Piano Operativo Comunale (POC), in vigore dal 18/01/2012, data di pubblicazione sul BUR dell’avviso di approvazione dello stesso;
- nel POC, a seguito della sottoscrizione in data 10/03/2011 di un accordo ex art. 18 LR 20/2000 tra Compagnia Immobiliare Bolognese srl ed il Comune di San Lazzaro di Savena per l’attuazione di parte dell’ambito di riqualificazione AR.B.1, era stato inserito il comparto individuato quale AR.B.1 – P.1, localizzato nel Capoluogo in Via Speranza, costituito da aree ed immobili di proprietà in parte private ed in parte comunali, da attuarsi previa approvazione di un PUA;
- nelle more dell’approvazione del PUA la Società attuatrice è fallita;
- successivamente il Comune di San Lazzaro di Savena ha inteso rendersi parte attiva al processo di rigenerazione urbana già delineato prevedendo l’attuazione indipendente delle porzioni di comparto di proprietà comunale e privata e che si è pertanto venuta a configurare la suddivisione del comparto con individuazione della porzione comunale quale subcomparto “**A**”.

Considerato che:

- in data 09/02/2016 è pervenuta da parte del curatore fallimentare della Compagnia Immobiliare Bolognese srl, di seguito definito "il privato", la proposta di modifica dell'accordo sottoscritto;
- con deliberazione n. 4 del 12/01/2017 la Giunta Comunale ha conferito mandato alla Dirigente della II Area di attivare un percorso concertativo con "il privato" volto a pervenire ad una modifica dell'accordo procedimentale già sottoscritto per l'inserimento delle aree in un nuovo POC;

con deliberazione n. 72 del 12/04/2018 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo procedimentale corredato di Valsat per l'attuazione di un POC – stralcio relativo al comparto AR.B.1 – P.1 B;

- in data 26/04/2018 prot. n. 17298 l'accordo sopracitato è stato sottoscritto;
- l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione e che lo stesso è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento stesso e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
- si è pertanto provveduto a redigere il **POC - stralcio AR.B.1 – P.1 B VIA SPERANZA**, composto dai seguenti elaborati conservati agli atti del competente Settore Pianificazione e Controllo del Territorio, Servizio Urbanistica:
 - RELAZIONE - SCHEDA NORMATIVA E GRAFICA - Accordo sottoscritto ex art. 18 LR 20/2000;
 - VALSAT.

Dato atto inoltre che:

- trattandosi di adozione di mero atto di pianificazione urbanistica il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto l'effettiva attuazione delle previsioni è subordinata alla presentazione e approvazione del relativo strumento attuativo e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, lo schema della presente proposta di deliberazione unitamente ai relativi elaborati tecnici è stato pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo <http://www.comune.sanlazzaro.bo.it> preliminarmente alla sua adozione.

Concluso l'esame del provvedimento nella seduta della 3^a Commissione Consiliare del

.....
Vista la LR 20/2000;

Vista la LR 24/2017;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura prevista all'art. 34 della detta legge regionale, il **POC - stralcio AR.B.1 – P.1 B VIA SPERANZA**, dando atto che lo stesso risulta composto degli elaborati citati in premessa, conservati agli atti del Settore Pianificazione e Controllo del Territorio.
2. Di procedere alla successiva fase di deposito del **POC - stralcio AR.B.1 – P.1 B VIA SPERANZA** per sessanta giorni, secondo le modalità precisate dall'art. 34, comma 4 e seguenti della richiamata L.R. n. 20/2000, dandone altresì notizia attraverso il sito Web del Comune e di trasmettere lo stesso alla Città Metropolitana di Bologna.
3. Di dare atto che trattandosi di adozione di mero atto di pianificazione urbanistica il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere di

regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'effettiva attuazione delle previsioni è subordinata all'approvazione del relativo strumento attuativo.

oOo

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.